



DURC DI CONGRUITA' NELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016

MULTIPLEX 2000 - Macerata
GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2019

ORDINANZA 78, ASPETTI TECNICI FASE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Relatore
PAOLO MORESSONI

Paolo Moressoni

Studio Desantis Moressoni Associati

Ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017

MISURE DIRETTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ
CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA.

[OMISSIS]

Paolo Moressoni

Studio Desantis Moressoni Associati

Articolo 1



Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata

1. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nelle attività di ricostruzione pubblica e privata, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **il responsabile unico del procedimento (RUP)**, relativamente gli interventi di ricostruzione pubblica, **e gli Uffici speciali per la ricostruzione**, relativamente agli interventi di ricostruzione privata:


Articolo 1



Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata

- a) **verificano che l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC ON LINE): al momento dell'aggiudicazione e alla stipula del contratto, per gli interventi di ricostruzione pubblica; al momento dell'adozione del provvedimento di concessione di contributo, in attuazione di quanto previsto nelle ordinanze adottate dal Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, per gli interventi di ricostruzione privata;**
- b) **in occasione della presentazione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, verificano che l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC ON LINE) ed acquisisce dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente la certificazione relativa alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori (DURC di congruità).**

DURC + DURC di CONGRUITÀ



Articolo 1

Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata

2. Mediante apposito accordo sottoscritto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, dal Commissario straordinario del governo, dai Presidenti di Regione – Vicecommissari, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e dalle parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile, verranno definiti:
- gli adempimenti a carico dei beneficiari degli interventi di ricostruzione privata, ammessi a contributo** ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge n. 189 del 2016, **e dei direttori dei lavori;**
 - gli adempimenti, le condizioni e le modalità di rilascio da parte della Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente del certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere (DURC di congruità);
 - le modalità calcolo dell'incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base delle percentuali di manodopera che saranno indicate nel prezzario unico del cratere approvato con l'ordinanza n. 7 del 2016 oppure individuate, in caso di prezzi mancanti, a seguito di apposita analisi;

Articolo 1



Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata

- d) **i criteri di congruità della incidenza della mano d'opera** nell'effettuazione dei lavori afferenti l'attività di ricostruzione pubblica e privata nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- e) **le modalità di svolgimento dell'attività di monitoraggio** finalizzata a verificare l'adeguatezza degli indici di congruità, anche in relazione alle specifiche caratteristiche dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- f) **le modalità di effettuazione del monitoraggio di tutti cantieri aperti e delle imprese ivi presenti**, nonché di esecuzione dei controlli e delle verifiche da parte degli organi preposti.

Articolo 1



Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata

- 3. I contenuti dell'accordo previsto dal comma 2 verranno recepiti in un'ordinanza, emessa dal Commissario straordinario del governo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del sopra menzionato accordo, nella quale verranno altresì disciplinate le conseguenze derivanti in caso di inadempienza risultante dai documenti di cui al comma 1.
- 4. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mmi. ed all'articolo 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.

Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189

INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI
COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016.

Art. 35. *Tutela dei lavoratori*

1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente **alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).**
2. **La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.**

Art. 35. Tutela dei lavoratori



3. **Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo.**
4. **Le imprese di cui al comma 3 sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i cantieri interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT) le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto utile.**

Art. 35. Tutela dei lavoratori



5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4.
6. Le imprese di cui al comma 3 sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti **un badge, con un ologramma non riproducibile**, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di quanto previsto dagli articoli [18](#) e [26](#) del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), e dall'articolo [5](#) della [legge 13 agosto 2010, n. 136](#), gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi.

Art. 35. Tutela dei lavoratori

7. **Presso i centri per l'impiego e le casse edili delle Province interessate sono istituite apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro.** Dette liste si articolano in due distinte sezioni, **una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici e un'altra per i lavoratori residenti al di fuori.**
8. Presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente.

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”

INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI
COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016.

Art. 23, comma 16

- per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, **il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali** sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. **Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente.** Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. **Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma.** I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso”

Art. 30, comma 5

- ... in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, **la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile**

Art. 105, comma 16

- ... al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, **il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.** Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato

Ordinanza 58 del 4 luglio 2018

Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2.11.2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata

Visto il **ricorso al T.A.R.** per il Lazio (r.g. 11146/2018) proposto dall' Ing. Armando Zambrano in qualità di presidente dell'associazione denominata **Rete Nazionale delle Professioni dell'Area Tecnica e Scientifica**, nonché nella qualità di presidente e di rappresentante legale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, avverso l'ordinanza n. 58 del 4 luglio 2018 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2.11.2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata"

Articolo 2 dell'ordinanza 78 del 23 maggio 2019 ha revocato dell'ordinanza n. 58 del 4 luglio 2018

Ordinanza n. 78 del 23 maggio 2019

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2,
DELL'ORDINANZA N. 41 DEL 2 NOVEMBRE 2017:
MISURE DIRETTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ
CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA.

Articolo 3 - DURC di congruità

1. Le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono **essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC on line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa** competente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite.
Nel caso di interventi di ricostruzione privata il rilascio del **DURC congruità è richiesto esclusivamente** per quelli che beneficiano di **contributi superiori a 50.000 Euro**.
2. **Le modalità di rilascio e applicazione** del DURC congruità, il calcolo dell'incidenza della manodopera, gli adempimenti a carico dei beneficiari, delle imprese e dei tecnici per la ricostruzione pubblica e privata, l'effettuazione del monitoraggio sono delineate, oltre che nell'Accordo di cui all'articolo 1, **nell'Allegato 2** alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato **"Modalità di applicazione del DURC congruità"**, i cui contenuti sono vincolanti al fine della concessione ed erogazione dei contributi.
3. La **Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruità entro 10 giorni dalla richiesta** corredata della documentazione attestante l'incidenza della manodopera impiegata. Ove si renda necessaria un'integrazione della documentazione **il termine è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per un periodo non superiore a ulteriori 15 giorni**.
4. Le disposizioni inerenti l'obbligatorietà del rilascio del DURC congruità **si applicano per gli interventi di ricostruzione privata ai progetti privati depositati successivamente al termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza e per gli interventi di ricostruzione pubblica ai progetti esecutivi che siano stati acquisiti dall'ente appaltante successivamente al termine di 30 giorni all'entrata in vigore della presente ordinanza**.

Articolo 4 - Costi della manodopera



1. È approvato l'Elenco prezzi allegato col n. 3 alla presente ordinanza, che sostituisce integralmente quello approvato con ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016 (**identico a quello allegato nell'ordinanza 58**).
2. L'Elenco prezzi costituisce il riferimento per il calcolo del costo della manodopera ai fini del rilascio del DURC congruità.
3. L'Elenco prezzi allegato al n. 3 si applica alla redazione dei progetti di interventi privati depositati con procedura informatica dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza e per i progetti definitivi od esecutivi di interventi pubblici che siano stati formalmente acquisiti dal soggetto appaltante dopo la stessa data.

Articolo 5 - Verifica e monitoraggio



1. Le modalità di applicazione del DURC congruità sono sottoposte a **sperimentazione ed a monitoraggio per due anni**, come stabilito al punto 16 dell'Accordo.
Il monitoraggio è svolto da gruppi di lavoro costituiti in ciascuna Regione dal Vice Commissario e composti da un rappresentante della Regione stessa, delle Casse edili/Edilcasse operanti nelle province, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili maggiormente rappresentative, delle associazioni delle imprese, dell'Ispettorato del lavoro e delle Aziende sanitarie competenti per territorio e da un rappresentante della RPT. L'attività dei gruppi di lavoro viene coordinata dalla Struttura tecnica del Commissario.
2. I contenuti dell'Accordo sono sottoposti ad **una prima verifica successivamente all'avvio di cento interventi pubblici e privati** che sono stati progettati utilizzando l'Elenco prezzi approvato col presente atto. L'individuazione degli interventi da sottoporre a verifica è affidata alla Struttura tecnica del Commissario di concerto con gli USR regionali, secondo criteri di rappresentatività delle diverse tipologie di ricostruzione (rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione) e di distribuzione territoriale.

Allegato 2

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL DURC DI CONGRUITÀ

NOTA REDATTA A CURA DELLA STRUTTURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 CON LA COLLABORAZIONE DELLE SEGRETERIE NAZIONALI DI FENEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL, DELLE ASSOCIAZIONI DATORIALI FIRMATARIE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE PER L'AMBITO DEL SETTORE EDILE E NON EDILE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 ALL'ORDINANZA 58 DEL 04 LUGLIO 2018 E DELLA RETE PROFESSIONI TECNICHE.

1. Premessa

Il presente documento precisa le modalità di rilascio dell'attestato di congruità della incidenza della manodopera sull'importo dei lavori di ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 2016 (definito DURC congruità), propedeutiche alla richiesta di erogazione dei contributi degli interventi pubblici e privati e previsto dall'Accordo fra Commissario, Presidenti delle regioni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Struttura di missione, Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Istituto nazionale previdenza sociale e parti sociali del settore edile firmato in data 7 febbraio 2018, di seguito denominato Accordo.

Le modalità di seguito descritte consentono di uniformare in tutte le regioni il procedimento di richiesta e rilascio del DURC congruità e fornire indicazioni operative alle imprese, ai tecnici ed agli enti preposti ai controlli sulla concessione dei contributi e sulla regolarità dei cantieri.

2. Elenco prezzi e costo della manodopera

L'**Elenco prezzi unico** per i lavori del cratere, già approvato con l'ordinanza n. 7/2016 ed aggiornato con l'allegato 3 della Ordinanza 58 del 4 luglio 2018, che viene fatto salvo ai sensi dell'art.2 della presente ordinanza, **costituisce il principale strumento di riferimento per il calcolo della congruità della manodopera negli interventi di ricostruzione.**

A tal fine il nuovo **Elenco prezzi è integrato**, ai sensi dell'ordinanza n. 41/2017, con **l'indicazione del costo della manodopera associato ad ogni lavorazione.** Lo stesso Elenco prezzi, nelle Avvertenze generali, precisa la funzione **del costo della manodopera inteso come valore minimo ai fini della verifica della congruità** dell'incidenza della stessa sul costo complessivo dei lavori.

Di seguito invece si precisa come si calcola l'incidenza della manodopera sugli interventi ammessi a contributo ai fini dell'attestazione di congruità che, per gli **esecutori di lavori che rientrano nel campo di applicazione dei C.C.N.L.dell'edilizia**, sottoscritto dalle associazioni datoriali (Ance Confindustria, Confartigianato Anaepa, CNA Costruzioni, Clai Edilizia, Fiae Casartigiani, Alleanza delle Cooperative, Confapi Aniem) e FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL deve essere rilasciata dalla Cassa edile/Edilcassa **competente territorialmente.**

Modalità di calcolo del costo della manodopera

Nota:

Il costo della manodopera è un quantitativo minimo (sostanzialmente) "inderogabile",

oltre il quale non è tecnicamente sostenibile che l'opera possa essere eseguita nel rispetto della normativa vigente.

3. Calcolo del costo e dell'incidenza della manodopera associata al progetto esecutivo, agli stati di avanzamento ed allo stato finale.



3.a. Progetto esecutivo



Il **COSTO DELLA MANODOPERA DI PROGETTO** è la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il costo minimo della manodopera associato ad ogni lavorazione, **comprese quelle per la sicurezza, per la quantità della lavorazione stessa prevista dal progetto esecutivo.**

Laddove il progetto esecutivo contenga nuovi prezzi il costo della manodopera da impiegare nei calcoli è quello risultante dagli stessi.

L'INCIDENZA DELLA MANODOPERA DI PROGETTO è il **rapporto percentuale tra il costo della manodopera di progetto esecutivo e l'importo complessivo del progetto esecutivo** (computo lavori + computo costi della sicurezza).

Tale **incidenza è di riferimento per il rilascio del DURC di congruità al momento del SAL finale dei lavori** ed è **indicata nella notifica preliminare** di cui all'art. 99 del D.lgs. n. 81/2008.

La notifica preliminare è richiesta PER TUTTI gli interventi di ricostruzione, anche per quelli ove non sono presenti più imprese ed a prescindere dall'importo dei lavori.

Nella **fase progettuale** viene elaborato il **calcolo del costo della manodopera** conformemente all'elenco prezzi del cratere di cui all'Ordinanza n. 58 del 2018, **distinguendo le categorie edili e quelle non edili e comunque conformemente alle modalità previste dalle richieste di contributo delle singole Ordinanze.**

Estratto dell'elenco prezzi "cratere"

		€	€ m.m.
AU/01/rq	rovere massiccio	mc	2.731,65
A07018	Sovrapprezzo per elementi di irrigidimento in legno di abete, douglas o pino di cui alla voce A07017 per trattamento preventivo per conferire resistenza agli agenti biologici (insetti, funghi) e all'umidità superiore a quella di un legno naturalmente durevole, trattamento utilizzato nel caso di applicazione in classe di rischio 3 e 4;		345,51
A07018a	applicazione a pennello, spazzola o rotolo	mq	13,48
A07018b	applicazione per irroramento sotto tunnel	mq	21,94
A07018c	applicazione per immersione con inumidimento breve	mq	35,45
A07018d	applicazione per immersione con successiva diffusione in ambiente protetto	mq	54,53
A07018e	applicazione in autoclave vuoto e pressione	mq	78,23
	Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi di irrigidimento in legno di cui alla voce A07017, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338 e 14080:		
A07019	legno massello di conifera:		
A07019a	resistenza caratteristica a flessione 30 MPa - classe C30	mc	590,72
A07019b	resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe C35	mc	618,89
A07020	legno incollato di conifera:		
A07020a	resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare combinato classe GL28C	mc	200,79
A07020b	resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe GL28h	mc	268,54
A07020c	resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare combinato classe GL32C	mc	322,81
A07020d	resistenza caratteristica a flessione 32 MPa - Lamellare omogeneo classe GL32h	mc	379,72
A07020e	resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare combinato classe GL36C	mc	823,04
A07020f	resistenza caratteristica a flessione 36 MPa - Lamellare omogeneo classe GL36h	mc	934,82
A07021	legno massello di latifolia:		
A07021a	resistenza caratteristica a flessione 35 MPa - classe D35	mc	237,03
A07021b	resistenza caratteristica a flessione 40 MPa - classe D40	mc	291,73
A07021c	resistenza caratteristica a flessione 50 MPa - classe D50	mc	339,48
A07021d	resistenza caratteristica a flessione 60 MPa - classe D60	mc	417,61
A07021e	resistenza caratteristica a flessione 70 MPa - classe D70	mc	925,52
	Riduzione per diminuzione della resistenza caratteristica di elementi di irrigidimento in legno di cui alla voce A07017, identificata secondo i parametri della norma UNI EN 338 e 14080:		
A07022	legno massello di conifera:		
A07022a	resistenza caratteristica a flessione 14 MPa - classe C14	mc	477,68
A07022b	resistenza caratteristica a flessione 16 MPa - classe C16	mc	472,54
A07022c	resistenza caratteristica a flessione 18 MPa - classe C18	mc	231,03
A07022d	resistenza caratteristica a flessione 20 MPa - classe C20	mc	222,20
A07023	legno incollato di conifera, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa - Lamellare combinato classe GL24C	mc	53,63
A07024	Elementi di irrigidimento in acciaio zincato neri a norme di capitaneria e fissati alla struttura		

Costo minimo della manodopera in riferimento all'unità di misura

Se l'importo è 0 vuol dire che si tratta di incrementi o sovrapprezzi

Paolo Moressoni

Studio Desantis Moressoni Associati

ALLEGATO 3

PREZZARIO UNICO DEL CRATERE DEL CENTRO ITALIA

AVVERTENZE GENERALI

Ordinanza n.58 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 4 luglio 2018

Il costo della manodopera indicato accanto ai prezzi riportati in ciascun capitolo [€ m.m.], compresi quelli inseriti nel capitolo "costi della sicurezza", **costituisce un valore minimo**, è al netto di spese generali (15%) e di utile d'impresa (10%) e viene utilizzato per verificare la congruità dell'incidenza del costo della manodopera sull'importo complessivo dei lavori, come precisato nella nota (1).

Paolo Moressoni

Studio Desantis Moressoni Associati

PREZZARIO UNICO DEL CRATERE DEL CENTRO ITALIA

AVVERTENZE GENERALI

Ordinanza n.58 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 4 luglio 2018

(1) VERIFICA DELLA CONGRUITA'

Per dare attuazione a quanto stabilito dall'Ordinanza n. 41/2017 e dall'Accordo tra Commissario, Presidenti delle Regioni, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituti previdenziali ed assicurativi, organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, siglato l'8 febbraio 2018, il prezzario è stato integrato con l'indicazione, per ciascuna voce, del costo della manodopera da utilizzare per verificare la congruità dell'incidenza di detto costo sull'importo complessivo dei lavori e per il rilascio, da parte della Cassa edile/Edilcassa, dell'attestazione di congruità, definita "DURC congruità".

A tal fine il **costo minimo della manodopera indicato nel prezzario (€ m.m.)** tiene conto di una **capacità produttiva dell'impresa superiore alla media** (e quindi del tempo che impiega, in condizioni ottimali, una squadra tipo di operai per eseguire il lavoro) ed è **calcolato al netto di spese generali 15% e utili d'impresa 10%**.

Il costo complessivo della manodopera sui lavori si determina applicando i relativi costi del prezzario al computo metrico estimativo degli stessi.

L'incidenza del costo della manodopera sull'importo dei lavori viene calcolato, in fase di progetto, di avanzamento lavori e di conclusione degli stessi, dividendo il costo complessivo della manodopera come sopra determinato per l'importo dei lavori. Tale incidenza costituisce il valore minimo di riferimento per le Casse edili/Edilcasse chiamate ad attestare la congruità della manodopera utilizzata nel corso dei lavori.

Particolarità nel calcolo del costo della manodopera



In caso di **nuovi prezzi**, non contenuti nell'elenco prezzi regionale, **il costo della manodopera individuato** e non soggetto a ribasso d'asta **al netto di spese generali ed utile d'impresa** sarà quello **effettivo indicato dal nuovo prezzo**.

NON SI FA NESSUNA OPERAZIONE DI CALCOLO

Esempio di Analisi dei Prezzi

ANALISI PREZZO		PA.03.OS	
MANODOPERA			
	€/h	h/mq	€/mq
1 - Applicazione primo strato di malta			
Op. Qualificato	24,60	0,2	4,92
Op. Specializzato	26,44	0,2	5,29
2 - Fresa in opera della rete			
Op. Qualificato	24,60	0,05	1,23
Op. Specializzato	26,44	0,05	1,32
3 - Applicazione del secondo strato di malta			
Op. Qualificato	24,60	0,02	0,49
Op. Specializzato	26,44	0,02	0,53
			13,78
Materiali			
	€/Kg o m o pz	Kg o m / mq	€/mq
Tectoria M15 (2cm)	0,65	30	19,50
Kimitech 550	5,15	1	5,15
			25,65
Noli e Trasporti			
	€/h	h/mq	€/mq
Nolo attrezzature elettriche	8	1	8,00
			9,00
Sommano			47,43
+ Spese generali 15%			7,11
+ Utile d'impresa 10%			5,45
Prezzo complessivo euro/mq			60,00

Costo della manodopera DA IMPIEGARE

3.a. Progetto esecutivo

Il costo della manodopera viene successivamente determinato in occasione degli stati di avanzamento lavori (SAL intermedi come stabiliti ai punti 6 e 7 dell'accordo) e dello stato finale (SAL finale).

Con riferimento ai lavori edili, il computo della manodopera e **la richiesta di certificazione di congruità sono trasmessi**, per ogni stato di avanzamento di lavori intermedio, ove richiesto, e per il saldo finale, **dal Direttore dei lavori o dall'impresa affidataria principale** alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente.

3.b. Stati di avanzamento lavori



Il **costo della manodopera di SAL** è la **somma dei prodotti** ottenuti moltiplicando il **costo minimo della manodopera** di Elenco prezzi associato ad ogni lavorazione contabilizzata nel SAL, comprese quelle per la sicurezza, **[frase mancante nel testo dell'ordinanza – aggiunta dal redattore]** **per la quantità della lavorazione stessa prevista dallo stato di avanzamento.**

L'incidenza minima della manodopera di SAL è ottenuta dal rapporto percentuale tra il costo della manodopera di Elenco prezzi associato alle lavorazioni contabilizzate nel SAL e l'importo lavori eseguiti nello stesso stato di avanzamento, **al lordo del ribasso d'asta.**

L'incidenza minima della manodopera di SAL costituisce riferimento ai fini delle verifiche sulla presenza di operai nel cantiere, **registrata nel giornale dei lavori.**

Con riferimento ai lavori edili, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente verifica che la manodopera derivante dal calcolo non risulti inferiore a quella minima per un valore superiore al 15% rispetto alla soglia specificandone eventualmente le motivazioni.

3.b. Stati di avanzamento lavori



E' ammessa una incidenza della manodopera di SAL inferiore a quella minima fino ad un ulteriore 15%, comunque in coerenza con quanto registrato nel **settimanale di cantiere** e nel **giornale dei lavori**, qualora lo scostamento sia motivato **dall'impresa** e **sostenuto dal direttore dei lavori** tramite una **apposita relazione.**

Nella determinazione della congruità della manodopera di SAL la Cassa Edile/Edilcassa tiene conto del fatto che alcune lavorazioni speciali ed impiantistiche possono essere state eseguite da imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione dei C.C.N.L. dell'edilizia.

3.b. Stati di avanzamento lavori

In tal caso, come previsto dall'Accordo, il DURC congruità si riferisce esclusivamente ai lavori eseguiti dalle imprese che rientrano nel campo di applicazione dei CCNL edilizia ed il costo della manodopera associata alle lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici o da lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione di tale contratto non contribuisce alla valutazione dell'incidenza della manodopera delle imprese che invece vi rientrano.

In questo caso, la Cassa Edile/Edilcassa può tollerare una incidenza della manodopera di SAL riferita alle stesse imprese/lavoratori autonomi inferiore a quella minima di non più del 20%, così come dichiarati, per quantità ed importi, anche tramite autocertificazione da parte dell'impresa e sostenuta dal Direttore dei Lavori tramite una apposita relazione, sempre comunque in coerenza con quanto registrato nel settimanale di cantiere e nel giornale dei lavori.

Settimanale di cantiere

Nota:

Il settimanale di cantiere risponde ai prescritti adempimenti di legge in materia di normativa antimafia, così come richiamata dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 23 maggio 2017, non ha risvolti sulle attività di competenza del Direttore dei lavori.

Giornale dei lavori



Nota:

DPR 380/2001

Art. 66 (L) Documenti in cantiere

(ex legge n. 1086 del 1971, art. 5)

1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal co-struttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.

2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

3.b. Stati di avanzamento lavori



La **Cassa Edile/Edilcassa**, in occasione della richiesta del DURC di congruità da parte delle imprese che rientrano nel campo di applicazione dei CCNL Edilizia, dovrà **verificare l'incidenza minima della manodopera, attraverso la documentazione prodotta dal Direttore dei Lavori, nel corso dei lavori e, ove necessario, sulla scorta del settimanale di cantiere e del giornale dei lavori.**

3.b. Stati di avanzamento lavori



A tal fine il Direttore dei Lavori:

- 3.b.1. **Esegue**, in occasione di ogni singolo stato di avanzamento dei lavori, **il calcolo del valore totale della manodopera** necessaria con le stesse modalità del progetto esecutivo.
- 3.b.2. Descrive [ndr. Accorpa], per ogni SAL, le lavorazioni eseguite dalle singole imprese o lavoratori autonomi presenti in cantiere;
- 3.b.3. **Individua le lavorazioni edili da quelle non edili** che rientrano nel campo di applicazione dei CCNL di cui al punto 2 (con le stesse categorie del computo metrico estimativo di progetto esecutivo) e **ne calcola per ciascuna il costo minimo della manodopera e l'incidenza della manodopera come rapporto tra detto costo minimo e l'importo della quota di rispettiva competenza del SAL, al lordo del ribasso d'asta, coerentemente con quanto dichiarato nel giornale dei lavori e nel settimanale di cantiere.**

3.b. Stati di avanzamento lavori



3.b.4. **Trasmette** alla Cassa Edile/Edilcassa, in occasione della richiesta del DURC congruità, **gli importi e le incidenze** di cui al punto precedente per il rilascio dello stesso alle imprese che rientrano e che svolgono lavorazioni nel campo di applicazione dei CCNL edilizia.

Per le lavorazioni non edili l'impresa interessata e/o i lavoratori autonomi trasmettono, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, **al direttore dei lavori l'autocertificazione contenente la manodopera impiegata nelle lavorazioni contabilizzate nello stato di avanzamento dei lavori.**

Tale autocertificazione è trasmessa dal direttore dei lavori alla Cassa Edile/Edilcassa che verifica l'incidenza della manodopera dichiarata.

A tal fine il direttore dei lavori trasmette alla Cassa Edile/Edilcassa, su richiesta della stessa, il giornale dei lavori ed i documenti emessi ai fini contabili.

3.c. Stati finale dei lavori

L'incidenza minima della manodopera in occasione dello Stato finale è pari al rapporto percentuale tra il costo della manodopera presente in Elenco prezzi associato alle lavorazioni eseguite e l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati nello Stato finale, al lordo del ribasso d'asta.

L'incidenza della manodopera di Stato finale è determinata con le stesse modalità, procedure e coefficienti di riduzione previsti al precedente punto 3.b.

L'incidenza della manodopera di Stato finale deve essere comunque coerente con quella indicata in sede di progetto esecutivo (punto 3.a) e con le eventuali variazioni motivate in corso d'opera.

4. Richiesta e rilascio del DURC congruità per gli interventi dei privati

4. Richiesta e rilascio del DURC congruità per gli interventi dei privati



- 4.1 Per appalti privati relativi ad interventi che beneficiano di contributi superiori a 50.000 Euro il DURC di congruità è richiesto:
- a) per interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione che beneficino di contributi ai sensi delle ordinanze nn. 13 e 19 (**danni pesanti**) del 2017 e ss.mm.ii, in occasione della **seconda e dell'ultima erogazione** del contributo (corrispondenti ai SAL pari) di cui rispettivamente all'art.16 della ordinanza n. 13/2017 ed all'art.14 dell'ordinanza n. 19/2017.
 - b) per interventi di riparazione e rafforzamento locale che beneficiano dei contributi ai sensi delle ordinanze nn. 4 e 8 (**danni lievi**) del 2016 e ss.mm.ii, **in occasione di entrambe le richieste** di erogazioni (intermedia e finale) di cui all'art. 7 della ordinanza n. 8/2016.

4. Richiesta e rilascio del DURC congruità per gli interventi dei privati



- 4.2 In occasione delle richieste di contributo di cui al precedente punto 4.1 la richiesta di rilascio del DURC di congruità per le imprese che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia dovrà essere presentata dal **Direttore dei Lavori o dall'impresa affidataria principale** indicando costi ed incidenza della manodopera, secondo la distinzione tra lavorazioni edili e non edili di cui ai punti precedenti.
- Contestualmente alla richiesta di rilascio del DURC congruità **il Direttore dei lavori provvede altresì ad inviare alla Cassa edile/Edilcassa l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 prodotta dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione dei CCNL edilizia.**

4. Richiesta e rilascio del DURC congruità per gli interventi dei privati



4.3 La Cassa edile/Edilcassa trasmette, entro 10 giorni dalla richiesta, all'Ufficio Speciale Ricostruzione e per conoscenza al D.L. il documento attestante la congruità dell'incidenza della manodopera (DURC congruità) per le imprese che rientrano nel campo di applicazione dei CCNL edilizia.

Qualora si renda necessaria una integrazione della documentazione amministrativa il termine di cui sopra è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per non più di ulteriori 15 giorni.

4. Richiesta e rilascio del DURC congruità per gli interventi dei privati



4.4 Con riferimento ai lavori edili, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente verifica che la manodopera derivante dal calcolo non risulti inferiore a quella minima per un valore superiore al 15% rispetto alla soglia, specificandone eventualmente le motivazioni.

È ammessa una incidenza della manodopera di SAL inferiore a quella minima fino ad un ulteriore 15%, comunque in coerenza con quanto registrato nel settimanale di cantiere e nel giornale dei lavori, qualora lo scostamento sia motivato dall'impresa e sostenuto dal Direttore dei lavori tramite una apposita relazione.

In caso di Certificato positivo o di mancato rilascio nei tempi massimi di cui al punto 4.3 l'USR conclude l'istruttoria procedendo all'erogazione della quota di contributo prevista.

5. Richiesta e rilascio del DURC congruità per gli interventi pubblici



5. Richiesta e rilascio del DURC congruità per gli interventi pubblici



5.1 Per ciascun appalto pubblico **l'incidenza della manodopera viene determinata in sede di progetto esecutivo e, successivamente, in occasione di ogni SAL e del SAL finale** con le modalità indicate ai punti 3 e 4 per gli interventi privati.

Il DURC Congruità è **richiesto dal RUP o dall'impresa affidataria principale** alla Cassa edile/Edilcassa competente, **specificando i costi e l'incidenza della manodopera indicati dal Direttore dei lavori**, il quale comunica tutti i dati necessari, **compresa la certificazione relativa alle imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione dei CCNL edilizia.**

Il Direttore Lavori, nel calcolare l'incidenza minima della manodopera in occasione dei SAL e del SAL finale, può avvalersi delle facoltà previste al punto 3b.

5. Richiesta e rilascio del DURC congruità per gli interventi pubblici



5.2 La Cassa edile/Edilcassa trasmette, entro 10 giorni dalla richiesta, al RUP il documento attestante la congruità dell'incidenza della manodopera per le imprese che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia.

Qualora si renda necessaria una integrazione della documentazione amministrativa il termine di cui sopra è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per non più di ulteriori 15 giorni.

Con riferimento ai lavori edili, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente verifica che la manodopera derivante dal calcolo non risulti inferiore a quella minima per un valore superiore al 15% rispetto alla soglia, specificandone eventualmente le motivazioni.

È ammessa una incidenza della manodopera di SAL inferiore a quella minima fino ad un ulteriore 15%, comunque in coerenza con quanto registrato nel settimanale di cantiere e nel giornale dei lavori, qualora lo scostamento sia motivato dall'impresa e sostenuto dal Direttore dei lavori tramite una apposita relazione.

Il RUP, ricevuto il DURC congruità, procede alla liquidazione delle somme spettanti all'impresa.

6. Regolarizzazione



6. Regolarizzazione



Per ottenere il **DURC congruità l'impresa affidataria ed eventualmente quella subappaltatrice che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia** alla data della richiesta:

- a) **deve aver utilizzato solo manodopera inquadrata con il CCNL Edilizia;**
- b) **deve aver presentato denunce mensili ed effettuato i relativi versamenti presso la Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente dal primo giorno di lavoro;**
- c) **deve avere utilizzato manodopera in misura congrua rispetto ai lavori svolti.**

In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui alle lettere precedenti l'impresa appaltatrice o subappaltatrice riceve dalla Cassa edile/Edilcassa, al momento della richiesta di rilascio del DURC congruità, **l'invito a regolarizzare in 30** giorni la sua posizione e ad effettuare i versamenti dei contributi dovuti per la presenza effettiva di manodopera nel cantiere cui si riferiscono i lavori oggetto del DURC congruità.

6. Regolarizzazione



Qualora l'impresa regolarizzi nei tempi stabiliti la propria posizione e versi i contributi richiesti, la **Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruità** nei 10 giorni dall'avvenuta regolarizzazione.

Qualora invece l'impresa **non regolarizzi** la propria posizione debitoria la Cassa edile/Edilcassa **comunica al RUP, nel caso di intervento pubblico, all'Ufficio speciale della ricostruzione e, per conoscenza al Sindaco del Comune ove insiste il cantiere, ed al Direttore dei lavori, nel caso di intervento privato, l'importo del credito vantato per lo specifico cantiere.**

In tal caso il SAL dovrà essere liquidato, per la quota pari al credito vantato, alla stessa Cassa edile/Edilcassa. La Cassa edile/Edilcassa rilascia all'impresa il DURC congruità entro 10 gg. dalla regolarizzazione della posizione.

Nel caso inoltre di irregolarità contributiva delle imprese affidatarie, subappaltatrici e lavoratori autonomi, comprese quelle non appartenenti al comparto delle costruzioni, **attestata attraverso il DOL (Durc online), l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione autorizza il pagamento diretto relativamente ai lavoratori impiegati nello specifico cantiere (intervento sostitutivo).**

[ndr. ...e ovviamente la regolarizzazione consente la chiusura della pratica]

7 Sperimentazione



7 Sperimentazione



Nella fase di avvio dell'Accordo e per la durata della sperimentazione, in attesa della predisposizione della piattaforma informatica e nell'intento di semplificare al massimo possibile l'applicazione iniziale della normativa, la Cassa edile/Edilcassa può comunque definire proprie procedure di trasmissione dei dati e di rilascio del DURC congruità, fermo restando il pieno rispetto delle modalità di determinazione del costo della manodopera e della relativa incidenza, nonché del versamento dei relativi contributi in occasione degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale.

Dispensa a cura del relatore

PAOLO MORESSONI

Studio Tecnico Desantis Moressoni Associati

Via Corta di Colle 1 – 06034 Foligno (PG)

paolo@safetygrup.com

SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DOCUMENTO
LA RIPRODUZIONE E/O DIVULGAZIONE DOVRA'
ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA